



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 28 del 11/02/2010

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'UFFICIO PROGRAMMAZIONE V.I.A. E POLITICHE ENERGETICHE 13 gennaio 2010, n. 3

L.R. N. 11/2001 e ss.mm.ii. - Procedura di Valutazione Impatto Ambientale - Ampliamento di coltivazione cava di calcare in loc. Genna di Castellana Grotte (Ba) - Proponente: F.lli Frallonardo S.r.l..

L'anno 2010 addì 13 del mese di Gennaio in Modugno (Ba), presso il Servizio Ecologia,
IL DIRIGENTE L'UFFICIO VIA/VAS

Ing. Gennaro RUSSO, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Programmazione V.I.A. e Politiche Energetiche, ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 2218 del 12.02.2007 il sig. Frallonardo Vito, in qualità di legale rappresentante della F.lli Frallonardo S.r.l., con sede legale alla c.da Genna, nel Comune di Castellana Grotte (Ba), presentava, ai sensi della L.R. n. 11/2001, istanza di compatibilità ambientale per il progetto di ampliamento di coltivazione cava di calcare in loc. Genna, nel Comune di Castellana Grotte, su terreni riportati in catasto al foglio di mappa n. 40, particelle 262-359-57-247-336-89-120-121-122-300-301-302-220-308-124-325-250-251-252-123-218-115-112-113-114-343-219-150-226-429-430-28-29-30-432;
- con nota prot. n. 4458 del 15.03.2007 il Servizio Ecologia invitava la proponente a trasmettere gli elaborati concernenti l'intervento proposto alle amministrazioni interessate (Provincia di Bari e Comune di Castellana Grotte) ed a provvedere al deposito ed alla pubblicazione dell'annuncio dell'avvenuto deposito dello studio di impatto ambientale così come disposto dall'art. 11, commi 1 e 2, L.R. n. 11/2001. Con la stessa nota invitava le amministrazioni sopra specificate ad esprimere il parere di competenza, ai sensi dell'art. 11, comma 4, della predetta L.R.;
- con nota acquisita al prot. n. 2635 del 15.02.2007 l'istante trasmetteva le copie delle pubblicazioni di rito effettuate su "Corriere del Mezzogiorno", "Gazzetta dello Sport", entrambi del 26.01.2007, e sul BURP n. 18 dell'01.02.2007;
- con nota prot. n. 3700 del 22.02.2008 il Servizio Ecologia comunicava al proponente le determinazioni assunte dal Comitato Reg.le di V.I.A. e di seguito riportate:
"...il progetto prevede l'ampliamento di una cava già in attività ed in particolare da una superficie attualmente impegnata di 76.000 mq si passerà ad una superficie impegnata totale di 180.000 mq;
- l'area di cava ricade in un ATE classificato "C" dal vigente PUTT e, pertanto, è stata inoltrata richiesta di autorizzazione paesaggistica;
- il S.I.A., pur trattando gli argomenti tipici per la Valutazione di Impatto Ambientale, appare non

esattamente esaustivo nell'approfondimento delle tematiche affrontate, mancando tra l'altro un riscontro diretto e puntuale negli allegati grafici;

- di seguito, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano alcuni dei punti dello SIA da inserire e/o approfondire:

1. non vi è rispondenza tra lo stralcio catastale e l'elenco delle particelle riportato negli allegati descrittivi;
2. non risulta allegata alcuna verifica circa la stabilità dei fronti di cava a seguito dell'attività di scavo;
3. non risulta allegato uno studio adeguatamente approfondito (cartografico/fotografico) circa le emergenze insediative all'intorno dell'area oggetto di studio con le indicazioni tipologiche e delle relative distanze;
4. nella relazione non sono sufficientemente descritte le modalità di recupero dell'area ed i relativi costi che, in ogni caso, dovrebbero essere rapportati ed inseriti nelle valutazioni economiche dell'intervento;
5. tutti gli elaborati devono essere firmati da tecnico abilitato per le specifiche competenze.

Per quanto sopra il Comitato sospende l'esame in attesa delle integrazioni necessarie per poter esprimere il proprio parere...”;

- con nota acquisita al prot. n. 11705 del 22.08.2008 la società proponente riscontrava la precedente nota e trasmetteva le integrazioni richieste;

- con nota prot. n. 15739 del 10.11.2008 il Servizio Ecologia richiedeva al Servizio Urbanistica il parere di competenza ricadendo l'intervento proposto in ATE B;

- con nota acquisita al prot. n. 17101 del 04.12.2008 l'istante comunicava la rinuncia all'ampliamento per le particelle 336-123-114-343-219-150-226-28-29-30-432 del Foglio di Mappa 40 del comune di Castellana Grotte. Con successiva nota prot. n. 553 del 19.01.2009 il Servizio Ecologia riferiva tale circostanza al Servizio Urbanistica;

- con nota acquisita al prot. n. 13778 del 15.12.2009 il Servizio Urbanistica comunicava il seguente parere: "...trattandosi di ampliamento di un'attività estrattiva già esistente ricadente in zona classificata A.T.E. di tipo " B " non si rileva, per il caso in specie, alcun contrasto con le disposizioni di cui al punto 3.06 dell'allegato 3 delle N.T.A., del PUTT/P ovvero non ricorre alcuna causa ostativa in merito alla possibilità di procedere all'eventuale rilascio dell'autorizzazione paesaggistica richiesta dalla ditta in oggetto. Dalla documentazione scritto-grafica trasmessa, ed in particolare dalla relazione paesaggistica, si evince che le aree oggetto d'intervento non risultano essere direttamente interessate da specifiche peculiarità paesaggistiche né le aree oggetto dell'intervento risultano posizionate al contorno di sistemi in cui risultano presenti peculiarità paesistiche degne di specifica tutela.

In particolare, per quanto riguarda gli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti), la documentazione trasmessa rappresenta quanto segue. Sistema geologico, geomorfologico, ed idrogeologico:

L'area d'intervento non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo sull'assetto paesistico-ambientale complessivo dell'ambito di riferimento. L'area non è interessata infatti dalla presenza di versanti.cigli di scarpata, crinali, lame.

Sistema copertura botanico - vegetazionale, colturale e della potenzialità faunistica: L'area d'intervento, stante alla cartografia tematica del P.U.T.T./P., non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o d'importanza ecologica, di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse botanico-vegetazionale. Come si evince però dalla documentazione fotografica in atti nonché dall'ortofoto, parte dell'area oggetto di ampliamento, ed in particolare le particene 218 e parte della pct. 215 del Fg. n° 40 risultano di fatto direttamente interessate da una piccola compagine boschiva, che, sebbene non riportata nelle tavole tematiche del

P.U.T.T./P., costituisce emergenza del sistema botanico-vegetazionale, in quanto rientra ampiamente nella definizione di "bosco" di cui all'art. 3.10, ovvero presenta un'area di incidenza (proiezione sul terreno della chioma degli alberi) superiore al 20%, e si estende per una superficie superiore a 2000 mq. In sintesi l'intervento in progetto prevede che la superficie di escavazione interessi direttamente le aree dove si rileva, dal reale stato dei luoghi, l'oggettiva presenza di una compagine boschiva, che costituisce un Ambito Territoriale Distinto (A.T.D.) come identificato e definito all'art. 3.10 titolo III delle N.T.A. del P.U.T.T./P. per il quale si applicano i regimi di tutela di cui al punto 3.10.3 dell'art. 3.10 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e le prescrizioni di base di cui ai punti 4.1 dell'art. 3.10 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

- Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa: L'area d'intervento, stante alla cartografia tematica del P.U.T.T./P., non risulta interessata direttamente da beni storico - culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesistico, né l'intervento interferisce, dal punto di vista visivo, con "beni" posizionati all'esterno dell'area interessata dall'intervento di che trattasi. Si evidenzia che l'area oggetto di intervento ricade nell'ambito "Zona Trulli".

La documentazione presentata evidenzia altresì che l'intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico risulta soggetto a vincolo idrogeologico, mentre risulta privo di altri specifici ordinamenti vincolistici vigenti prima dell'entrata in vigore del P.U.T.T./P. (vincolo ex L. 1497/39, decreti Galasso, vincoli e segnalazioni architettoniche -archeologiche).

Considerato che l'ambito territoriale esteso oggetto d'intervento, pur essendo interessato dalla presenza di una cava esistente, possiede comunque ancora un certo grado di naturalità in quanto presenta al suo interno alcune peculiarità paesaggistiche soggette a specifica tutela da parte del P.U.T.T./P.;

Con riferimento alla specifica area oggetto d'intervento questa, come in precedenza già evidenziato, risulta direttamente interessata da ambiti territoriali distinti dei sistemi e/o elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico come identificati e definiti dal titolo III delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

In particolare la superficie di escavazione dell'intervento in progetto andrà ad interessare direttamente aree dove oggettivamente si riscontra la presenza di compagini boschive che costituiscono un A.T.D. del sistema copertura botanico-vegetazionale direttamente tutelato dal P.U.T.T./P.

La trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico, che l'intervento in progetto comporta, poiché interferisce direttamente (area di pertinenza) ed indirettamente (area annessa) con la predetta componente strutturante l'attuale assetto paesaggistico dei luoghi è pertanto da reputarsi non compatibile con gli obiettivi generali di tutela insiti negli indirizzi e nelle direttive proprie dell'ambito territoriale esteso interessato.

Poiché l'intervento in progetto stante il reale stato dei luoghi, interessa direttamente ed indirettamente il predetto ambito territoriale distinto (bosco), non ottempera pertanto alle prescrizioni di base che, secondo le N.T.A. del P.U.T.T./P., rappresentano comunque il livello minimo di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell'art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Ciò stante, alla luce di quanto in precedenza riportato ed in virtù delle modeste dimensioni della compagine boschiva in rapporto all'ambito interessato dall'attività estrattiva esistente e in ampliamento, al fine di non derogare alle N.T.A. del P.U.T.T./P. che disciplinano i processi di trasformazione fisica e d'uso del territorio in funzione della salvaguardia e valorizzazione delle risorse territoriali presenti, l'intervento in progetto dovrà necessariamente escludere dall'area oggetto di ampliamento le particelle 218 e 215 del Fg. n° 40 ove si trova la compagine boschiva in parola.

La compagine boschiva non dovrà essere interessata neanche per la realizzazione di eventuali opere complementari connesse all'attività estrattiva (strade di accesso, rampe, discariche, impianti di lavorazione, deposito per lo stoccaggio di materiali),

Così riconfigurato, il progetto di cui trattasi, con riferimento specifico alla sua localizzazione, non

interferisce, ovvero è conforme agli indirizzi di tutela previsti per l'ambito territoriale esteso interessato nonché rispetta le direttive di tutela e le prescrizioni di base fissate dal P.U.T.T./P. per gli elementi paesaggistici strutturanti (titolo III) l'ambito esteso interessato dalle opere.

Pertanto la trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico, che comunque l'intervento in progetto comporta, poiché non interferisce in maniera significativa con alcuna componente strutturante l'attuale assetto paesaggistico è da reputarsi ancora compatibile con gli obiettivi generali di tutela insiti negli indirizzi e nelle direttive proprie dell'ambito territoriale esteso interessato soprattutto in considerazione delle opere di recupero previste in progetto.

Ciò stante, alla luce di quanto in precedenza riportato, si reputa la localizzazione dell'intervento di cui trattasi, come riconfigurata con l'esclusione delle particene 218 e 215 del Fg. n° 40 di fatto direttamente interessate dalla compagine boschiva in parola, idonea dal punto di vista paesaggistico in quanto non in contrasto con le N.T.A. del P.U.T.T./P. che disciplina i processi di trasformazione fisica e d'uso del territorio in funzione della salvaguardia e valorizzazione delle risorse territoriali e che consente l'ampliamento di attività estrattive esistenti negli ambiti classificati A.T.E. di tipo " B ", al di fuori dell'area di pertinenza di eventuali A.T.D. (in questo caso non presenti sull'area oggetto di intervento).

Premesso quanto innanzi, ed in relazione all'allegato 3, punto 3.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.. sulla scorta delle motivazioni sopra riportate, si ritiene pertanto di poter rilasciare l'autorizzazione paesaggistica ai fini della richiesta di ampliamento dell'attività di coltivazione della cava di cui trattasi.

Al fine comunque di mitigare, soprattutto in fase di esercizio dell'attività di cava, l'impatto delle opere in progetto si reputa necessario prescrivere, in aggiunta alle prescrizioni già formulate dai diversi Enti e/o uffici in sede di rilascio del parere di competenza, l'adozione delle seguenti misure di compensazione e/o mitigazione degli impatti finalizzate ad ogni migliore inserimento delle opere in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento:

- L'espansione areale dell'ampliamento previsto in progetto non dovrà essere superiore al 50% della superficie della cava esistente autorizzata.
- L'ampliamento previsto in progetto non dovrà interessare, neanche per la realizzazione di eventuali opere complementari connesse all'attività estrattiva (strade di accesso, rampe, discariche, impianti di lavorazione, deposito per lo stoccaggio di materiali), la compagine boschiva di fatto presente nelle particene 218 e 115 del Fg. n°40;
- Al fine di mitigare l'impatto, soprattutto visivo, dell'intervento, si prescrive, compatibilmente con le esigenze tecniche del processo di coltivazione, di procedere durante la fase di coltivazione anche al contestuale recupero della parte retrostante il fronte di cava in avanzamento ovvero si prescrive di procedere, in maniera coordinata, all'attività di coltivazione mineraria ed al contestuale ripristino - recupero delle aree già oggetto di coltivazione. In particolare i cumuli di materiale di risulta dovranno essere oggetto, oltre che di una adeguata sistemazione all'interno dell'area di intervento in funzione del recupero finale dell'area e/o della mitigazione degli impatti, anche di inerbimento, ovvero di un'azione di recupero "attiva" mediante la realizzazione di interventi finalizzati ad agevolare l'attecchimento di specie erbacee ruderali al fine di omogeneizzare, anche dal punto di vista cromatico, i predetti cumuli al contesto paesistico di riferimento.
- Prima dell'inizio dei lavori dovranno essere messi a dimora, perimetralmente all'area d'intervento, essenze arboree a rapida crescita della flora locale al fine di mitigare gli impatti rivenienti dalla propagazione delle polveri e del rumore. Quanto sopra sia al fine di consentire lo sviluppo del patrimonio botanico vegetazionale autoctono che al fine di mitigare l'impatto, soprattutto visivo, delle opere in progetto dai punti panoramici ovvero dai siti da cui si hanno le condizioni visuali tali da percepire aspetti significativi del contesto paesistico di riferimento. In particolare, prima dell'inizio dei lavori, dovrà essere piantumato tutto il versante dell'area d'intervento attigua ai tracciati viari esistenti che sicuramente rappresentano nell'ambito d'intervento, i luoghi a maggiore fruizione visiva.
- Il ciglio superiore del perimetro di cava dovrà essere mantenuto ad una distanza minima di mt. 10 dai confini circostanti anche al fine di consentire la piantumazione perimetrale all'area d'intervento.

- Dovranno essere adottate opportune misure per abbattere le polveri all'origine ed evitarne e/o mitigarne la propagazione;
- Dovrà essere opportunamente garantito in ciascuna fase dei lavori, mediante l'adozione di adeguate misure, la regolazione, il controllo e lo smaltimento dei deflussi delle acque superficiali nell'area di cava in modo da evitare ristagni d'acqua all'interno del piazzale di cava e non arrecare, nel contempo, danno alla consistenza del suolo.
- Le eventuali opere complementari connesse all'attività estrattiva (strade di accesso, rampe, discariche, impianti di lavorazione, deposito per lo stoccaggio di materiali) dovranno interessare esclusivamente l'area di cava e dovranno altresì essere rimosse, con ripristino dello stato dei luoghi, al termine della fase di coltivazione. Quanto sopra al fine di agevolare la ricomposizione del potenziale paesistico dei luoghi.
- Ad attività estrattiva ultimata il piano di recupero previsto, che dovrà interessare anche l'area di cava attualmente esistente ed i relativi cumuli, dovrà tendere ad omogeneizzare dal punto di vista strutturale e cromatico la nuova morfologia artificiale (riveniente dalle operazioni di scavo), alla struttura paesistica circostante. Pertanto dal punto di vista strutturale si dovrà ridurre al massimo la depressione topografica riveniente dalle operazioni di scavo mediante una sistemazione a terrazzi. Le pareti terrazzate della depressione dovranno altresì essere opportunamente raccordate al fondo cava mediante scarpate di altezza contenuta ed aventi profili morbidi che siano pressoché analoghi all'andamento geo-morfologico attualmente presente nel contesto paesaggistico di riferimento.

Dal punto di vista cromatico l'omogeneizzazione della nuova morfologia artificiale dovrà invece avvenire sia mediante l'inerbimento delle scarpate che mediante la messa a dimora di soggetti arborei e/o arbustivi della flora locale ovvero dovrà essere operato il recupero finale delle aree interessate dall'attività estrattiva a fini naturalistici al fine di rendere le stesse, dal punto di vista vegetazionale e con riferimento anche alla presenza delle compagini boschive residuali di fatto presenti sull'area di cava (ptc. 218 e 215 del fg. n. 40), omogenee all'attuale conformazione paesistico-ambientale dei luoghi interessati. Il previsto piano di recupero dovrà essere, ovviamente riconfigurato in rapporto all'areale autorizzato col presente provvedimento (non superiore al 50% della superficie della cava già esistente) e dovrà nel contempo comprendere anche il recupero del bacino di cava già esistente di cui l'intervento previsto in progetto rappresenta il mero ampliamento.

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico degli interventi previsti ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.01 e dell'allegato 3.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. per quanto attiene la coltivazione della cava di calcare come da progetto presentato.

Vengono fatti salvi dal presente provvedimento, tutti gli aspetti in ordine alla legittimità dell'attività di cava già in essere non riscontrabile dagli atti di ufficio ovvero l'acquisizione di tutte le autorizzazioni e/o assensi rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria, di igiene e sicurezza del lavoro, di polizia mineraria e di tutela ambientale nonché gli adempimenti di competenza comunale...”;

? Il Comitato Reg.le di V.I.A. nella seduta del 29.12.2009, preso atto della rinuncia da parte della ditta F.lli Frallonardo all'ampliamento per le particelle 336-123-114-343-219-150-226-28-29-30-432 del Foglio di Mappa 40 del Comune di Castellana Grotte, valutata la documentazione integrativa pervenuta, considerato il parere ai fini dell'autorizzazione paesaggistica rilasciato dal Servizio Urbanistica con nota acquisita al prot. n. 13778/2009, in premessa specificata, ha ritenuto di poter esprimere parere favorevole di compatibilità ambientale all'ampliamento di coltivazione cava di calcare in loc. Genna, nel Comune di Castellana Grotte, su terreni riportati in catasto al foglio di mappa n. 40, particelle 262-359-57-247-89-120-121-122-300-301-302-220-308-124-325-250-251-252-218-115-112-113-429-430, alle condizioni tutte del parere del Servizio Urbanistica, prima richiamato, e con il rispetto dell'ulteriore, seguente prescrizione:

- Prima dell'inizio dei lavori di coltivazione della cava sia consegnato al competente ufficio uno studio di

maggior approfondimento e di dettaglio sulla descrizione e valorizzazione dei lavori di recupero.

- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;

- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;

- Vista la L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;

- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1859 del 13.10.2009 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale del Comitato Reg.le di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 28, L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;

- Preso atto delle risultanze dell'istruttoria tecnica resa dal Comitato Reg.le di V.I.A. e dell'istruttoria amministrativa resa dal funzionario preposto;

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 e s. m. ed i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

di esprimere, per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 29.12.2009, parere favorevole alla compatibilità ambientale per il progetto di ampliamento di cava di calcare in loc. Genna, nel Comune di Castellana Grotte, su terreni riportati in catasto al foglio di mappa n. 40, particelle 262-359-57-247-89-120-121-122-300-301-302-220-308-124-325-250-251-252-218-115-112-113-429-430, proposto dalla F.lli Frallonardo S.r.l., con sede legale alla c.da Genna, nel Comune di Castellana Grotte (Ba);

- Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- Di far pubblicare, a cura del proponente, un estratto del presente provvedimento su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato, ai sensi dell'art. 13, comma 3, L.R. n. 11/2001;
- Di far pubblicare, a cura del Servizio Ecologia, il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- Di trasmettere copia conforme del presente provvedimento alla Segreteria della G.R..

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente del Settore Ecologia, è conforme alle risultanze istruttorie.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss. mm., può proporre ricorso giurisdizionale amministrativo al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia entro il termine di 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto, o, in alternativa ricorso straordinario al presidente della Repubblica (ex D.P.R. 1199/1971) entro il termine di 120 giorni dalla sua conoscenza.

Il Funzionario Istruttore Il Dirigente dell'Ufficio VIA/VAS
Sig.ra C. Mafrica Ing. G. Russo
